

MANNINO – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che:

l'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 definisce il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il Consiglio dell'ANAC ha approvato le linee guida n. 3 recanti *"nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, fornendo una disciplina di maggior dettaglio su questa specifica materia, così come espressamente previsto dal comma 5 del citato articolo 31;

per effetto dell'entrata in vigore delle sopra richiamate linee guida – a partire dal 22 novembre 2016, data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale – sono superate e definitivamente abrogate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 8 del d.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla parte II, Titolo I, Capo I, del d.p.r. 207/2010, nello specifico gli articoli 9 e 10;

come è chiaro, e così come anche sottolineato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14 dicembre 2016, le indicazioni fornite con le linee guida n. 3/2016 si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle citate linee guida, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle suddette, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

in questa fase, tuttavia, si ritiene che si possano verificare dei casi nei quali – per bandi che ancora non sono stati pubblicati – un responsabile unico del procedimento, designato sulla base delle previgenti disposizioni e che abbia provveduto allo svolgimento delle attività connesse al suo incarico, non sia in possesso degli attuali requisiti previsti dalle linee guida e, di conseguenza, non risulti più idoneo a ricoprire il ruolo precedentemente affidatogli;

l'assenza di una disciplina ad hoc da applicare a questi casi specifici è senz'altro foriera di alcune problematiche, in particolare per quelle Amministrazioni nelle quali sarà poco agevole provvedere all'individuazione, al loro interno, di una nuova figura in possesso dei requisiti richiesti dal nuovo impianto normativo e regolamentare –:

se non ritenga necessario provvedere all'introduzione di uno specifico regime transitorio al fine di evitare il verificarsi delle criticità richiamate nelle premesse.